

**DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2018**  
**500/2018/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE, PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A. E DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE (PAR) ORGANIZZATA E GESTITA DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1036<sup>a</sup> riunione del 9 ottobre 2018

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità dell'1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità del 5 luglio 2018, 376/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 376/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità del 13 settembre 2018, 447/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 447/2018/R/gas)
- il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) come modificata con la deliberazione 447/2018/R/gas;
- la comunicazione dell’Autorità del 7 agosto 2018, prot. Autorità 23528 del 7 agosto 2018 (di seguito: comunicazione 7 agosto 2018);
- la comunicazione della società GNL Italia del 28 settembre 2018, prot. Autorità 27252 dell’1 ottobre 2018 (di seguito: comunicazione 28 settembre 2018);
- le comunicazioni dell’Autorità del 4 settembre 2018 (prot. Autorità 24790 di pari data) e del 12 settembre 2018 (prot. Autorità 25428 di pari data);
- la comunicazione del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) del 28 settembre 2018 (prot. Autorità 27202 di pari data – di seguito: comunicazione 28 settembre 2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00, prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gnl; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, prevedendo, tra l’altro, all’articolo 5, comma 11, che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e che lo stesso GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità;
- con comunicazione 7 agosto 2018, l’Autorità, al fine di massimizzare il conferimento delle capacità dei terminali e tenendo conto dell’interesse manifestato per prodotti sino al termine dell’anno termico, ha invitato le imprese di rigassificazione a valutare, coerentemente con la programmazione delle procedure per il conferimento della capacità in corso di anno termico,

l'opportunità di offrire un prodotto di capacità che consista in una scarica per ciascun mese da quello successivo al conferimento sino alla fine dell'anno termico (di seguito: nuovo prodotto di capacità), con un prezzo di riserva pari alla media dei prezzi di riserva di ciascun mese oggetto della procedura, come fissati ai sensi della deliberazione 308/2018/R/gas.

- con comunicazione 28 settembre 2018, la società GNL Italia ha trasmesso all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione che, tenendo conto delle indicazioni contenute nella comunicazione 7 agosto 2018 dell'Autorità, prevede l'introduzione di un nuovo prodotto di capacità da offrire tramite la PAR con le caratteristiche richiamate al precedente alinea.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 5.11, del TIRG, prevede che, per la gestione delle procedure di conferimento della capacità, sia continuativa che infrannuale, le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal GME; e che il medesimo GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità;
- a tal fine, il GME ha istituito una Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR), il cui Regolamento è stato approvato dall'Autorità con deliberazione 111/2018/R/gas e successivamente modificato con la deliberazione 447/2018/R/gas;
- il comma 3.6, del predetto Regolamento, prevede che, nel caso di interventi urgenti di modifica del medesimo Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della PAR, le necessarie modifiche disposte dal GME divengano efficaci dalla data di pubblicazione sul sito internet del GME e vengano tempestivamente trasmesse per l'approvazione all'Autorità;
- con comunicazioni del 4 settembre 2018 e del 12 settembre 2018 l'Autorità ha richiesto al GME di adottare, secondo la procedura di modifica urgente, le necessarie modifiche al Regolamento PAR per consentire l'offerta del nuovo prodotto di capacità;
- con la comunicazione 28 settembre 2018, il GME ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del predetto comma 3.6 del Regolamento, una proposta di modifica urgente, precisando che tale modifica si è resa necessaria per consentire l'offerta tramite la PAR del nuovo prodotto di capacità.

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di GNL Italia, come trasmessa con comunicazione del 28 settembre 2018, risulti coerente con le disposizioni del TIRG e con le finalità di massimizzare del conferimento delle capacità dei terminali;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia opportuno procedere all'approvazione delle modifiche del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione, come trasmesse dal GME all'Autorità con comunicazioni 28 settembre 2018, in quanto coerenti con le disposizioni del TIRG

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia, nella versione trasmessa con comunicazione 28 settembre 2018 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di approvare la versione del Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione risultante dalle modifiche trasmesse dal GME con le comunicazioni 28 settembre 2018 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato B*);
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia e al Gestore dei mercati energetici;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*